



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

UFFICIO ESECUZIONI

RGE n. 116 /2023

Il Giudice, dott.ssa Anna Maria Diana;

a scioglimento della riserva;

letti gli atti;

rilevato che, con comparsa depositata in data 13.3.2023, la GPN srl ha chiesto la sospensione della presente procedura esecutiva;

considerato che la GPN srl ha presentato in data 16.01.2023 istanza di concordato in bianco ai fini della redazione del piano definitivo nel termine stabilito dal Tribunale di Torre Annunziata e che, in data 19.01.2023, il Tribunale di Torre Annunziata ha disposto l'apertura della procedura di concordato preventivo assegnando il termine di giorni 60 per la presentazione del piano definitivo;

rilevato che parte istante ha eccepito che dal deposito del piano sono in via automatica avviate tutte le misure di protezione cd. tipiche a tutela del patrimonio della ricorrente, tra le quali la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti al momento di presentazione della domanda

considerato che sia le misure protettive (come definite dall'art 2 lett. p) del CCI) che quelle cautelari (come definite dall'art 2 lett. q) del CCC) sono misure provvisorie, funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative e ad evitare la dispersione dei valori dell'impresa, anche prima e comunque nel tempo necessario a dichiarare aperta una procedura concorsuale;

considerato che le misure protettive possono accompagnarsi solo ad una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (concordato, accordi o piano di ristrutturazione soggetto ad omologa), sono attivabili su richiesta del solo debitore e mirano ad impedire che iniziative individuali dei creditori sul patrimonio e sull'impresa ostacolino il buon esito delle trattative. Le misure cautelari, invece, possono essere domandate solo in pendenza del procedimento di apertura di



uno strumento di regolazione della crisi o di una liquidazione giudiziale e da parte dei creditori, del P.M. e degli organi di controllo o di vigilanza, se hanno proposto ricorso *ex art. 40 CCII* (al fine di evitare atti di disposizione del patrimonio o di esercizio dell'impresa da parte del debitore che possano pregiudicare la soddisfazione dei creditori);

considerato che il D.Lgs. n. 14/2019 ha eliminato il regime di automaticità delle misure protettive, previsto dagli artt. 168 e 182, comma 6, L. fall. e ha previsto che sia il debitore, con apposita istanza formulata già con il ricorso *ex art. 40 CCII*, a dichiarare di volersi avvalere delle misure protettive; inoltre, il D.Lgs. n. 14/2019 ha attribuito alle misure un'efficacia immediata, sebbene subordinata ad una conferma da parte del giudice, con possibilità di successiva revoca ove pregiudizievoli per le trattative in corso;

Considerato che nell'art 2 lett p) CCI si esplicita che le misure protettive vanno richieste dal debitore, per cui vanno solo confermate dal giudice, in sintonia con quanto già previsto dal D.L. n. 118/2021, oggi confermato dall'art. 18 CCII, in tema di misure protettive operanti nella composizione negoziata della crisi;

rilevato che, nel caso di specie, non risulta alcuna richiesta di parte debitrice di applicazione delle misure protettive né tantomeno nel decreto *ex art 44 CCI* reso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 19.1.2013 si fa alcun riferimento ad esse, per cui l'istanza di sospensione va rigettata;

rilevato che risulta atto di intervento depositato in data 10.3.2023 dalla ECOCE srl per € 906.997,08

considerato che i crediti azionati risultano chirografari, per cui occorre invitare le parti alla distribuzione amichevole *ex art 541 c.p.c.*

PQM

Rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;

Invita i creditori a proporre un piano concordato di distribuzione per l'udienza del 13.4.2023 ore 12.30.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 29/03/2023 Il GE

Dott.ssa Anna Maria Diana

